

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCIANO IMPERIALI

- Presidente -

Sent. n. sez. 591/2026

LUIGI AGOSTINACCHIO

UP - 17/04/2026

GIUSEPPE COSCIONI

R.G.N. 7266/2026

GIUSEPPE SGADARI

SIMONETTA COLELLA

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, emessa in data 24/09/2025, preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,

udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella,

vista la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Pietro Molino, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso,

vista la memoria di replica a firma avv. [REDACTED] datata 01/04/2026, con la quale si insite nel ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 24/09/2025 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data 28/11/2023 dal Tribunale di Vercelli, di condanna dell'imputata [REDACTED] per i reati di cui agli artt. 624 e 493 *ter* cod. pen.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputata, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1 Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di



motivazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 178 comma 1 lett. b), cod. proc. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, la difesa osserva quanto segue: con l'atto di appello era stata censurata l'omessa notifica all'imputata presso il domicilio eletto (la sua residenza a [REDACTED] del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio; la Corte di merito ha ritenuto infondata l'eccezione, rilevando che l'imputata, dopo l'elezione di domicilio presso la sua abitazione il 03/08/2020, aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore di fiducia con la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, il 28 aprile 2021, quindi prima della notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio avvenuta con pec al difensore domiciliatario 19 maggio 2021 con fissazione dell'udienza camerale per il 21 settembre 2021, rilevando che a nulla vale la limitazione della nomina ai soli fini della del procedimento incidentale e che quindi la notifica era stata regolarmente eseguita; l'elezione di domicilio effettuata con la richiesta di patrocinio era stata, tuttavia, conferita limitatamente alla notifica del relativo atto di ammissione, mentre è stata ritenuta dalla Corte di appello estendibile all'intera fase processuale. La difesa lamenta, inoltre, che non è stata disposta la traduzione dell'imputata, in stato detentivo, per l'udienza del 14/09/2023, essendo stato disposto un rinvio per legittimo impedimento del difensore, senza notificare l'ordinanza di rinvio all'imputata detenuta e che, analogamente, nella successiva udienza del 28/10/2021, non è stata disposta la traduzione dell'imputata. Osserva la difesa che nel corso dell'interrogatorio in sede di convalida dell'arresto l'imputata ha eletto domicilio presso la propria residenza, revocando la precedente elezione presso difensore di fiducia; ciò nonostante, l'imputata non ha mai avuto conoscenza dello svolgimento dell'udienza preliminare; infatti, il difensore segnala che non è presente alcuna regolare notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare. Si lamenta altresì che il primo giudice non ha disposto la traduzione dell'imputata né per l'udienza del 23/05/2023 né per quella successiva; si eccepisce che la mancata traduzione dell'imputata, la quale si trovava sottoposta a misura cautelare custodiale, ha determinato la nullità insanabile della sentenza impugnata.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge, per omessa dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, per la mancata traduzione dell'imputata (detenuta per altra causa) in due distinte udienze dibattimentali (28/06/2022 e 23/05/2023), attesa l'astensione del difensore nel primo caso e il semplice rinvio per del termine al perito nel secondo caso.

2.3. Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 178 comma 1 lett. c), cod.



proc. pen., per assoluta mancanza di motivazione in quanto le ragioni poste a fondamento della condanna non sarebbero rispondenti alle doglianze formulate con il motivo n. 2 punto 2.2.2. dell'atto di appello, riguardanti a mancanza di prova della certa riconducibilità all'imputata dei reati di cui ai capi F (furto in danno della persona offesa [REDACTED] e G (indebito utilizzo di carta di credito).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per essere proposto con motivi meramente reiterativi di quelli dedotti in sede di appello, senza confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, e comunque manifestamente infondati.

1. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente essendo strettamente collegati e sono manifestamente infondati.

1.1. In ordine all'eccepita irregolarità della notifica, si deve ribadire il principio correttamente richiamato dalla Corte di merito, in base al quale l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento" (Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Rv. 267501; Sez. 3, n. 14416 del 19/02/2013, Rv. 255029; Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Rv. 272246 - 01). Ne segue, come chiaramente spiegato nella sentenza impugnata (fg. 6), anche citando puntualmente giurisprudenza di legittimità, la piena regolarità della successiva notifica in data 19/05/2021 al difensore, in proprio e quale domiciliatario dell'imputata, del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, peraltro notificato anche all'imputata stessa a mani proprie, come risulta pacificamente dal verbale di udienza del 14/09/2021 allegato al ricorso, dal quale l'imputata risulta "libera assente".

1.2. In ordine all'eccepita omessa traduzione, la Corte di merito ha correttamente rilevato, innanzitutto, che la mancata traduzione riguarda due udienze (28/06/2023 e 23/05/2023) di mero rinvio determinato rispettivamente dall'astensione del difensore e dalla proroga del deposito dell'elaborato del perito e quindi senza svolgimento di concreta attività istruttoria e senza alcuna violazione di garanzie difensive. In ogni caso, anche a prescindere da ciò, appare dirimente, come spiegato dalla Corte di merito, il rilievo delle ininterrotte rinunce dell'imputata alla partecipazione a tutte le udienze tenutesi nel corso del giudizio di primo grado (oltre che nel corso del giudizio di appello) senza successive



manifestazioni di volontà di essere tradotta, come emerge dai verbali delle udienze precedenti a quelle del 28/06/2023 e del 23/05/2023 (v. verbali udienze del 10/05/2022, 11/10/2022 e 23/01/2023). La Corte, contrariamente a quanto sostenuto, ha quindi esaustivamente motivato al riguardo, richiamando correttamente, anche sul punto, il consolidato principio sancito da questa Corte, secondo il quale la rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive fino a quando non manifesti la volontà di essere tradotto (tra le tante, Sez. 6, n. 36709 del 22/07/2015, Rv. 264670 – 01, secondo la quale “gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, da parte dell'imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell'udienza in sua assenza; è, quindi, onere dell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni”: fattispecie in cui l'imputato, dopo aver formalmente rinunciato a presenziare ad un'udienza, non aveva fatto pervenire alcuna contraria manifestazione di volontà di partecipazione al procedimento).

2. Il terzo motivo risulta assolutamente aspecifico e meramente reiterativo del motivo di appello, non confrontandosi con la motivazione delle sentenze di merito (vds. fg. 7 della sentenza impugnata e fg. 16 della sentenza di primo grado). Invero, con motivazione conforme nel doppio grado di giudizio, è stata operata la ricostruzione del fatto in aderenza alle risultanze processuali; è stata inoltre fornita motivazione coerente e priva di aporie logiche, in ordine al ragionamento probatorio seguito e alla valutazione degli elementi probatori acquisiti, valorizzando la assoluta contiguità spazio-temporale dei reati commessi, in uno con le precise risultanze dell'elaborato peritale, puntualizzando come il perito abbia proceduto ad una comparazione tra immagini molto analitica, facendo leva in particolare sui dettagli dei tatuaggi e dell'abbigliamento, convergenti in maniera precisa verso la direzione dell'imputata senza possibilità di equivoci.

Di contro, il ricorrente mira a proporre meramente una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.

3. Per i motivi esposti, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, mancando elementi idonei ad escludere profili di colpa nell'introdurre il presente gravame.



P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/04/2026

Il Consigliere estensore
SIMONETTA COLELLA

Il Presidente
LUCIANO IMPERIALI

